

**Trib. Napoli 5 giugno 2020**

Il giudice, letti gli atti,

dato atto della partecipazione delle parti all'udienza ai sensi dell'art. 83, VII comma, lettera h) d.l. 18/2020;

- lette le note depositate;
- rilevato che parte opposta ha chiesto che venga concessa, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
- considerato che, ai sensi dell'art. 648, I comma, prima parte, c.p.c., il giudice, nel caso in cui l'opposizione non sia fondata su prova scritta o di pronta soluzione, possa e non già debba concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, essendogli da detta norma attribuito un potere discrezionale di modo che, pur in presenza dei requisiti richiesti dalla legge, possano sussistere ragioni di opportunità - inerenti il *fumus* di fondatezza della pretesa creditoria di parte opposta - che portino a rifiutare la richiesta di concessione del provvedimento richiesto;
- ritenuto che, nel caso di specie, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione, né essendo stata allegata e/o provata alcuna nullità o venir meno dell'efficacia esecutiva delle delibere di approvazione dei bilanci posti a fondamento della richiesta monitoria possa essere concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
- ritenuto, altresì, che sia stata provata la titolarità attiva e passiva del rapporto controverso;
- rilevato, quanto all'eccezione di prescrizione, che il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, c.c. - applicabile ai contributi condominiali per quote di gestione ordinaria, trattandosi di spese per loro natura periodiche (cfr Cass. civ., sent. n. 12596 del 28.08.2002; Cass. civ., sent. n. 4489 del 25.02.2014) - inizia a decorrere non dall'esercizio del bilancio, bensì dalla data della delibera di approvazione del rendiconto delle spese e del relativo stato di riparto, la quale costituisce il titolo di credito azionabile nei confronti del singolo condomino (cfr Cass. civ., sent. n. 4489 del 25.02.2014; Cass. civ., sent. n. 11981 del 05.11.1992);
- atteso che non è spirato tale termine a partire dalle date delle delibere condominiali di approvazione dei bilanci di gestione e relativi riparti indicate nel ricorso monitorio, atteso che nei bilanci sono state, di volta in volta, nuovamente approvate altresì le quote debitorie a carico degli opposenti e relative ai precedenti bilanci;
- reputato, quindi, che possa essere concessa la provvisoria esecuzione integrale del decreto ingiuntivo opposto;
- atteso, infatti, che la contestazione del *quantum debeatur*, genericamente riferita alla non corrispondenza degli estratti conto ai prospetti di riparto allegati alle delibere assembleari, senza indicare dette difformità, debba ritenersi priva della specificità necessaria a radicare l'onere della

parte opposta di offrire la prova dell'effettivo ammontare del credito, analiticamente descritto quanto alle sue componenti e relative causali nel ricorso monitorio e nella documentazione allegata, e quello del giudice di procedere ad uno specifico esame del fatto controverso (cfr Cass. civ., sent. n. 13079 del 21.05.2008);

- visto l'art. 5, I comma e IV comma, lettera a), del d. lgs. 28/2010 e rilevato che deve essere assegnato alle parti il termine per la presentazione della domanda di mediazione obbligatoria;

**P.Q.M.**

letto l'art. 648 c.p.c., dichiara provvisoriamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 7724/19 emesso dal Tribunale di Napoli in data 22.10.2019, opposto con il presente giudizio;

fissa alle parti il termine di quindici giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per la presentazione della domanda di mediazione;

rinvia la causa, in prosieguo di udienza di prima comparizione e trattazione, alla udienza del 22.01.2021, ore 11:00.

Si comunichi.

Napoli, 05/06/2020.

Il giudice

*(dott.ssa Roberta De Luca)*

Sentenza prelevata da: [www.condominioweb.com](http://www.condominioweb.com)